



Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2017, numero 13, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, numero 46;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, numero 113;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2026, numero 100, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.2, in corso di conversione;

CONSIDERATO che l’art. 16, comma 9, del citato decreto legge 12 giugno 2026, n. 100 prevede che il Ministero della Giustizia, al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio, può procedere alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2026 del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, nel limite di 1600 unità;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi del citato comma, all’indicazione dei criteri per l’individuazione delle unità di personale oggetto di proroga;

VALUTATO che la proroga può essere disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio a tempo determinato per un periodo inferiore a trentasei mesi

DISPONE

Articolo 1

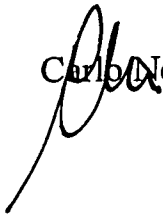
Il personale oggetto della proroga prevista fino al 30 settembre 2026 dall’art.16, comma 9, del decreto legge 12 giugno 2026, numero 100, è individuato negli idonei non vincitori delle graduatorie distrettuali, risultanti dalle selezioni comparative distrettuali, per le figure dell’addetto per l’ufficio del processo e del tecnico di amministrazione, avviate con i bandi del 16 marzo 2026 da parte dell’organizzazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, numero 113.

Articolo 2

I candidati risultati idonei e non vincitori delle selezioni di cui all'art.1, limitatamente a coloro che, alla data del 30 settembre 2026, avranno prestato servizio a tempo determinato per un periodo inferiore a trentasei mesi, ove esprimano il proprio consenso, possono essere destinatari della predetta proroga del servizio e vengono assegnati allo svolgimento delle proprie attività lavorative presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

Ove i medesimi idonei non intendano assentire alla proroga dell'attività lavorativa nelle modalità previste dalla norma citata, ovvero, ove risultino aver prestato un periodo di servizio complessivo a tempo determinato di trentasei mesi alla data del 30 settembre 2026, permangono nell'ambito della graduatoria della relativa selezione comparativa e possono essere oggetto di scorrimenti successivi, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, secondo l'ordine di classificazione.

Roma 25 GIU. 2026


Carlo Nordio